

NDA - ACCORDO DI RISERVATEZZA

Con il presente accordo (di seguito, l'"Accordo") redatto in Sutrio (UD) il	(di
seguito, la "Data di Stipula")	

tra

IL.MAS S.R.L. a socio unico, con sede legale in **Viale Basilio di Ronco n. 4, Sutrio (UD)** Codice fiscale **02013740309**, Partita Iva **02013740309**, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. **Matteo Biasizzo**, nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito, la "IL.MAS")

е

				con sede	leg	gale in
Via	N°					(CAP)
() Codice fiscale		, Partita Iv	a			
in persona di		nella	sua	qualità	di	legale
rappresentante (di seguito, la "Parte Ricevente").						

(IL.MAS e la Parte Ricevente, di seguito, congiuntamente le **"Parti"** o, disgiuntamente, la **"Parte"**)

Premesso che

- si rende tra le Parti necessario stabilire i termini e le condizioni alle quali IL.MAS rivelerà alla Parte Ricevente talune informazioni confidenziali al fine dello studio, progettazione, produzione di prototipi, strumenti e/o componenti richiesti per la realizzazione di articoli relativi a tutti i progetti IL.MAS (il "Progetto") che la Parte Ricevente dovrà mantenere riservate;
- la Parte Ricevente riconosce ed accetta che l'assoluta riservatezza delle Informazioni Riservate, come infra definite, è essenziale per il successo e la prosecuzione dell'attività di IL.MAS e, a tal fine, la Parte Ricevente riconosce ed accetta che la sottoscrizione del presente Accordo è condizione essenziale per la comunicazione di ciascuna delle Informazioni Riservate, come infra definite,

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Nel presente Accordo le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - "Informazioni Riservate": si intendono a) tutte le informazioni (compresi gli atti, documenti, notizie, analisi, valutazioni, elaborazioni e dati di qualsivoglia natura, inclusa ogni informazione, dato, documento, valutazione, perizia, analisi, forecast, prodotto, conoscenza, know-how, design, processo, metodo di lavorazione, ritrovato, brevettati o brevettabili, e qualsivoglia altra informazione, notizia, tecnica, economica, commerciale o amministrativa) relative a IL.MAS, al Progetto e ai prodotti oggetto del





medesimo e che siano in qualsiasi momento da essa consegnate, direttamente e/o indirettamente, alla Parte Ricevente; b) tutte le informazioni di qualsivoglia natura che siano acquisite, in qualsiasi momento e modo, in occasione di incontri tra le Parti nonché i rispettivi dipendenti e rappresentanti o in occasione di eventuali visite; e c) tutti i rapporti, documenti e altri materiali di qualsiasi natura che contengano, riproducano, riflettano o siano basati sulle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Costituiscono altresì Informazioni Riservate la stipula e i contenuti del presente Accordo e del Progetto.

- "Terza/e Parte/i": società o persone diverse da IL.MAS e dalla Parte Ricevente e dai rispettivi Soggetti Autorizzati, come infra definiti.
- "Soggetti Autorizzati": si intendono, con riferimento alla Parte Ricevente, i rispettivi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti.

2. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

- 2.1. Alla luce di quanto esposto nelle premesse di cui sopra, la Parte Ricevente ha ricevuto o riceverà, direttamente o indirettamente, da IL.MAS, in forma scritta o orale, o, in ogni caso, ha avuto o potrà avere accesso alle Informazioni Riservate.
- 2.2. Le Informazioni Riservate, così come ogni diritto ad esse relativo, oggetto di comunicazione da parte di IL.MAS alla Parte Ricevente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di IL.MAS o della Terza Parte che ne abbia concesso l'uso a IL.MAS. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere considerata quale concessione alla Parte Ricevente di qualsivoglia titolo, proprietà, licenza o altro diritto sulle Informazioni Riservate, ad eccezione dell'esclusivo diritto di utilizzare le Informazioni Riservate ai fini del Progetto.
- 2.3. Nel caso in cui le Informazioni Riservate siano o divengano oggetto di (i) una domanda di brevetto, copyright, design industriale o marchio ovvero (ii) brevetto, copyright, design industriale o marchio, la Parte Ricevente prende atto e conviene che IL.MAS o della Terza Parte che ne abbia concesso l'uso a IL.MAS, o chi per essa, sarà titolare di tutti i diritti ed i rimedi previsti dalla legge in relazione alla suddetta domanda, brevetto, copyright, design industriale o marchio e che la divulgazione di tali Informazioni Riservate alla Parte Ricevente non pregiudicherà in alcun modo tali diritti e rimedi. Pertanto il presente Accordo non costituisce a favore di Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi modelli o altri diritti di proprietà industriale od intellettuale.

3. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 3.1. La Parte Ricevente manterrà la più stretta riservatezza e il più assoluto riserbo sulle Informazioni Riservate e le utilizzerà esclusivamente ai fini dello svolgimento del Progetto.
- 3.2. La Parte Ricevente non divulgherà, non distribuirà e non riprodurrà, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di IL.MAS, le Informazioni Riservate, né le comunicherà a soggetti terzi diversi dai Soggetti Autorizzati. Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate esclusivamente ai Soggetti Autorizzati, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo e sul presupposto che essi osservino i medesimi obblighi di riservatezza qui previsti.





- 3.3. La Parte Ricevente redigerà un elenco dei Soggetti Autorizzati ai quali siano state fornite Informazioni Riservate che verrà reso disponibile a IL.MAS.
- 3.4. La Parte Ricevente non potrà, senza il previo consenso scritto di IL.MAS, rendere nota l'esistenza del presente Accordo e utilizzare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo che sia estraneo del Progetto.
- 3.5. La Parte Ricevente dovrà conservare le Informazioni Riservate separatamente dalle proprie informazioni e dai propri documenti e le dovrà proteggere con lo stesso grado di attenzione e cura che la Parte Ricevente normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso con grado inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente.

4. ECCEZIONI

- 4.1. Le obbligazioni riportate nel precedente articolo 3 non saranno applicabili a informazioni:
 - a) che siano divenute di pubblico dominio per cause diverse da quelle dipendenti da una violazione degli obblighi assunti dalla Parte Ricevente ai sensi del presente Accordo;
 - b) che siano state lecitamente ricevute da terzi senza vincolo di riservatezza;
 - c) che siano state sviluppate in maniera indipendente dalla Parte Ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte di IL.MAS, a condizione che la Parte Ricevente sia in grado di fornirne prova documentale;
 - d) che vadano comunicate per disposizione di legge e/o in ottemperanza di un ordine legittimo di qualsiasi autorità;
 - e) la divulgazione delle quali sia stata previamente autorizzata per iscritto da IL.MAS;
 - f) che debbano essere comunicate nell'ambito di un procedimento giudiziale, nel qual caso la Parte Ricevente dovrà prontamente informare IL.MAS circa il ricevimento di una formale richiesta in tal senso.
- 4.2. Qualora la Parte Ricevente ritenesse che talune specifiche informazioni comunicate da IL.MAS rientrino in una delle eccezioni di cui al precedente paragrafo 4.1, la Parte Ricevente dovrà fornire a IL.MAS un elenco dettagliato di dette informazioni almeno 7 (sette) giorni prima del loro utilizzo o della loro divulgazione, posto che IL.MAS non avrà alcun obbligo di accettare tale utilizzo o divulgazione.

5. OBBLIGAZIONE PER IL FATTO DEL TERZO

- 5.1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ. la Parte Ricevente farà sì che ogni Soggetto Autorizzato che riceva ogni e qualsivoglia Informazione Riservata sia posto a conoscenza degli obblighi contenuti nel presente Accordo e vi aderisca impegnandosi a rispettarli.
- 5.2. La Parte Ricevente sarà responsabile di ogni violazione del presente Accordo da parte dei Soggetti Autorizzati e dovrà fornire a IL.MAS copia degli accordi sottoscritti dietro semplice richiesta, ed ottenere il consenso di IL.MAS per portare a conoscenza di Terze Parti le Informazioni Riservate.

Il.mas S.r.l. Viale Basilio Di Ronco, 4 - 33020 SUTRIO (UD) tel. (+39) 0433 778931 fax. (+39) 0433 778932 info@il-mas.it P.IVA 02013740309 Cap.Soc. € 100.000,00 i.v.





6. UTILIZZO E RESTITUZIONE/DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 6.1. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate, riprodotte o conservate dalla Parte Ricevente senza il previo consenso scritto di IL.MAS, ad eccezione delle copie strettamente necessarie alla Parte Ricevente per lo svolgimento del Progetto.
- 6.2. A maggior tutela dei diritti di IL.MAS o della Terza Parte che ne abbia concesso l'uso a IL.MAS, tutte le copie e riproduzioni effettuate dalla Parte Ricevente dovranno riportare l'indicazione della confidenzialità (e, se necessario, della proprietà) delle Informazioni Riservate.
- 6.3. A seguito di richiesta scritta in tal senso, la Parte Ricevente e/o i Soggetti Autorizzati (i) distruggeranno o restituiranno ogni documento contenente Informazioni Riservate fornito da IL.MAS o dai relativi consulenti e (ii) elimineranno ogni Informazione Riservata da ogni computer e/o dispositivo per la conservazione e/o l'archiviazione digitale. Di tali operazioni la Parte Ricevente e/o i Soggetti Autorizzati dovranno fornire adeguata prova a IL.MAS.

7. TOLLERANZA

- 7.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Parte Ricevente espressamente riconosce che la riservatezza delle Informazioni Riservate è di essenziale importanza per IL.MAS e che pertanto la violazione di uno qualunque degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo è idonea ad arrecare grave pregiudizio a IL.MAS.
- 7.2. L'eventuale tolleranza da parte di IL.MAS dell'inadempimento di uno o più obblighi di cui al presente Accordo non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti che dal presente Accordo scaturiscono a favore della stessa.

8. DURATA

- 8.1. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo saranno validi per tutta la durata del Progetto e comunque per cinque anni dalla data di sottoscrizione, e successivamente alla cessazione, per qualsivoglia ragione intervenuta, del medesimo.
- 8.2. Resta tra le Parti inteso che, in caso di mancata esecuzione, per qualsivoglia ragione, del Progetto entro i termini pattuiti, IL.MAS avrà il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere la restituzione di tutte le Informazioni Riservate, impegnandosi fin da ora la Parte Ricevente a non trattenerne copia, sotto qualsiasi forma.

9. COMUNICAZIONI

9.1. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. Dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate (i) quando pervenute al destinatario, laddove inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero (ii) nella data in cui la Parte che abbia inviato la comunicazione ottenga una regolare conferma di trasmissione dal destinatario. Le notifiche e comunicazioni dovranno pertanto essere indirizzate come seque:

> Il.mas S.r.l. Viale Basilio Di Ronco, 4 - 33020 SUTRIO (UD) tel. (+39) 0433 778931 fax. (+39) 0433 778932 info@il-mas.it P.IVA 02013740309 Cap.Soc. € 100.000,00 i.v.



ww.il-mas.it



quanto a IL.MAS:

IL.MAS S.R.L. società a socio unico Viale Basilio di Ronco n. 4 33020 – Sutrio (UD)

Alla cortese attenzione dell'A.D. Matteo Biasizzo Indirizzo Pec: <u>ilmas@legalmail.it</u>

<u>quanto</u>	alla Parte Rice	<u>evente:</u>		
			ı	
			•	
	Alla cortese at	tenzione di		
	Indirizzo Pec:			

ovvero presso il diverso indirizzo o indirizzo PEC che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo in conformità con le precedenti disposizioni.

10.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. I diritti e gli obblighi scaturenti dal presente Accordo sono disciplinati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle in merito alla sua interpretazione ed esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

11.MISCELLANEA

- 11.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, IL.MAS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa l'accuratezza o l'utilità delle Informazioni Riservate e, pertanto, IL.MAS non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi, danno, spesa, perdita, rivalsa o azione sostenuta o intrapresa dalla Parte Ricevente derivanti, direttamente o indirettamente, dalla ricezione o l'utilizzo delle Informazioni Riservate.
- 11.2. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto e annulla e sostituisce ogni eventuale pregressa intesa ad esso relativa.
- 11.3. Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini ed alle condizioni del presente Accordo sarà valida tra le Parti a meno che da esse approvata per iscritto.
- 11.4. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere considerata invalida o comunque non eseguibile, tale fatto non comporterà l'invalidità dei restanti articoli del presente Accordo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le disposizioni eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.





11.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono state tra le stesse negoziate e che pertanto non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 cod. civ.

Letto, sottoscritto e confermato in ogni sua parte dopo attenta lettura e negoziazione fra le Parti.

Nome e Cognome	Matteo Biasizzo	Nome e Cognome	
Società	IL.MAS S.R.L. a socio unico	Società	
Ruolo	Amministratore Delegato	Ruolo	
Data		Data	
Firma		Firma	